



COMUNE DI POSSAGNO

PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI CONTRATTI IN
FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA CON MODALITA' ELETTRONICHE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 11, COMMA 13, DEL D.LGS. N. 163/2006**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24.06.2013

Articolo 1

(Disposizioni generali e di riferimento – ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di formazione e conservazione dei contratti in forma pubblica amministrativa in applicazione dell'articolo 11, comma 13, del D.lgs. 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici", come modificato dall'*articolo 6, comma 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2240, sussiste l'obbligo di ricorrere alla forma pubblica amministrativa per tutti i contratti di appalto o di concessione derivanti da procedure di affidamento di massima evidenza pubblica (aperte o ristrette). I contratti conclusi a seguito di affidamento diretto o procedura negoziata sono di norma stipulati mediante scrittura privata, salva la facoltà dell'Amministrazione di disporre la forma pubblica in relazione al valore e all'importanza del contratto stesso.
3. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati in forma pubblica amministrativa con modalità elettroniche, secondo le norme di seguito specificate.
4. I contratti di cui al comma 1 possono, per motivate ragioni, essere stipulati con atto pubblico notarile informatico.

Articolo 2

(Modalità elettroniche per la stipulazione dei contratti)

1. Per i contratti stipulati con modalità elettroniche, le parti sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza dell'ufficiale rogante; dette modalità possono essere soddisfatte:
 - a) mediante firma digitale
 - b) mediante acquisizione digitale della firma autografa nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
2. L'ufficiale rogante appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente (articolo 24 D.Lgs. n. 82/05 e successive modificazioni).
3. A completamento delle operazioni di formazione e di sottoscrizione del contratto stipulato con le modalità elettroniche di cui ai commi precedenti, l'ufficiale rogante appone allo stesso la marcatura temporale.
4. Contestualmente alla stipulazione del contratto l'ufficiale rogante provvede alla iscrizione degli estremi dello stesso nel repertorio di cui all'articolo 67 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e provvede, entro i termini di legge, agli adempimenti relativi alla registrazione.
5. E' facoltà dell'ufficiale rogante di utilizzare la modalità elettronica, secondo i commi precedenti, anche qualora il contratto sia stipulato in forma di scrittura privata autenticata.

Articolo 3

(Conservazione dei contratti)

1. Al fine di assicurare la conservazione dei contratti oggetto del presente regolamento, il Comune di Possagno:
 - può formalizzare specifiche intese o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990.
 - può individuare un conservatore accreditato mediante specifica procedura selettiva.
2. Nelle more del perfezionamento delle intese o convenzioni di cui al comma 1, è autorizzata la conservazione a titolo provvisorio dei contratti stipulati con modalità informatica secondo le seguenti modalità:

- a) mediante supporti ottici;
 - b) mediante supporti anche non ottici e sistemi che consentano l'immediata, continua e piena disponibilità del documento informatico, ai sensi dell'articolo 8 delle "regole tecniche" Cnipa 11/2004.
3. Con decreto del sindaco è individuato, ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, il responsabile della conservazione. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli accordi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 241/90 e comunque ad ogni contratto stipulato in modalità elettronica.

Articolo 4 (Esclusioni)

1. Non rientrano nell'applicazione del presente regolamento i contratti non afferenti ad appalti o concessioni di beni o servizi, quali, a titolo esemplificativo:
- a) contratti di locazione;
 - b) accordi ex articolo 11 legge n. 241/1990;
 - c) convenzioni urbanistiche;
 - d) contratti per la concessione di beni demaniali.
2. Qualora i contratti di cui al comma 1 siano stipulati in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, si applicano le norme del presente regolamento in quanto compatibili.

Articolo 5. (Disposizioni finali)

- 1. Per quanto non previsto nella presente disciplina si rinvia alle normative vigenti.
- 2. La presente disciplina entra in vigore il giorno di esecutività della delibera di approvazione della stessa.